



Decreto n° 058 / Pres.

Trieste, 1 aprile 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 30/199, ART. 25, COMMA 6. L.R. 6/2008, ART. 40, COMMA 13. COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO PER LIRROGAZIONE DI SANZIONI CONSEGUENTI AD ILLECITI VENATORI. SOSTITUZIONE COMPONENTE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 01/04/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 01/04/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 01/04/2019



Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008, relative all'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;

Visto che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui al precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal "Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con proprio decreto, n. 0329/Pres. del 12 ottobre 2004;

Visto l'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e, in particolare, il comma 1, il quale istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore, di seguito denominata Commissione;

Richiamato l'articolo 25, comma 2, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la Commissione è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D;

Richiamato l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale la Commissione è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente;

Richiamato l'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale i componenti della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere nominati qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio;

Visto il proprio decreto n. 0218/Pres. del 18 novembre 2014, con il quale la Commissione è stata ricostituita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2018, n. 1137, con cui la Commissione è stata individuata quale organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

Preso atto che con nota prot. n. SCRI/12.3/72086 del 12 novembre 2018, il sig. Pittino ha rassegnato le dimissioni, a far data dal 30 novembre 2018, da componente della Commissione;

Vista la nota prot. n. SCRI/12.3/21948 del 29 marzo 2019, con la quale l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, delegato alla montagna, propone, in sostituzione del sig. Pittino, quale componente effettivo della Commissione, il sig. Claudio Vittozzi, individuato nell'ambito della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

d'intesa con i Responsabili delle strutture organizzative competenti;

Preso atto che il candidato ha reso la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 8, della legge regionale 30/1999;

Ritenuto pertanto di nominare il candidato proposto dall'Assessore regionale competente;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è nominato componente effettivo della Commissione disciplinare di primo grado di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 il sig. Claudio Vittozzi, in sostituzione del sig. Gianpietro Pittino.

2. Il componente nominato rimane in carica sino alla scadenza della Commissione di cui al proprio decreto n. 218/Pres. del 18 novembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -